

Verbale n. 4
 Seduta del 6 febbraio 2014

Il giorno giovedì 6 febbraio 2014 alle ore 10.00 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità convocata con nota prot. n. 3837 del 30/01/2014.

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto	
ZOFFOLI Damiano	Presidente	Partito Democratico	5	presente
BERNARDINI Manes	Vicepresidente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	4	presente
MARANI Paola	Vicepresidente	Partito Democratico	4	presente
ALESSANDRINI Tiziano	Componente	Partito Democratico	3	presente
BARTOLINI Luca	Componente	Forza Italia - PDL	4	presente
BAZZONI Gianguido	Componente	Forza Italia - PDL	1	assente
BIGNAMI Galeazzo	Componente	Forza Italia - PDL	5	presente
CASADEI Thomas	Componente	Partito Democratico	2	assente
DEFRANCESCHI Andrea	Componente	Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it	1	assente
DONINI Monica	Componente	Federazione della Sinistra	2	presente
FAVIA Giovanni	Componente	Gruppo Misto	4	assente
FERRARI Gabriele	Componente	Partito Democratico	4	presente
MANDINI Sandro	Componente	Italia dei Valori	2	assente
MAZZOTTI Mario	Componente	Partito Democratico	2	presente
MEO Gabriella	Componente	Sinistra Ecologia e Libertà – Idee Verdi	2	assente
MORI Roberta	Componente	Partito Democratico	2	presente
NOE' Silvia	Componente	UDC - Unione di Centro	1	presente
PARUOLO Giuseppe	Componente	Partito Democratico	2	presente

Sono presenti i consiglieri: Luciana SERRI in sostituzione di Casadei; Stefano CAVALLI in sostituzione parziale di Bernardini.

E' altresì presente Alfredo PERI (Assessore Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti).

Hanno partecipato ai lavori della Commissione: G. Santangelo (Resp. Serv. Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria - Progr. territoriale e negoziata); R. Ventura (Serv. Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria - Progr. territoriale e negoziata); J. Frenquellucci (Serv. Informazione e comunicazione istituzionale).

Presiede la seduta: Damiano Zoffoli

Assiste la Segretaria: Samuela Fiorini

Resocontista: Antonella Agostini

Il presidente **ZOFFOLI** dichiara aperta la seduta alle ore 10.25.

Sono presenti i consiglieri: Alessandrini, Bernardini, Bignami, Cavalli, Ferrari, Marani, Noè, Paruolo, Serri.

4467 - Petizione popolare circa l'assunzione di iniziative in materia di semplificazione della disciplina edilizia (Delibera dell'Ufficio di Presidenza di ammissibilità n. 124 del 11 09 13).

Il presidente **ZOFFOLI** riassume il contenuto della petizione popolare che riguarda la recente abrogazione disposta con la L.R. 15/2013 dell'art. 1, comma 1, lettera h bis) della L.R. 19/1992. La disposizione abrogata prevedeva l'esame preventivo ed obbligatorio, da parte delle ASL, tramite i servizi di igiene pubblica, e dell'ARPA, dei progetti edilizi riguardanti insediamenti produttivi e di servizio aventi significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, individuati con delibera della Giunta regionale. Il cittadino esprime critiche a questa scelta e chiede spiegazioni.

Informa che è stato trasmesso ai commissari, da parte della Segreteria della Commissione, il documento di approfondimento e analisi su questo tema predisposto dai tecnici dell'assessorato competente. Dà la parola all'assessore alla Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti.

Entra la consigliera Donini.

L'assessore **PERI** precisa che questa richiesta affronta una questione già emersa sia in sede di discussione dell'Assemblea legislativa che, successivamente, in vari incontri con ordini professionali e comuni ed è necessariamente all'attenzione dell'amministrazione regionale. E' stato abrogato l'obbligo del parere preventivo su una parte dei provvedimenti edilizi, creando una situazione che va gestita in relazione al fatto che, essendo i professionisti obbligati ad asseverare il progetto che viene presentato, la loro richiesta da più parti è quella di poter acquisire – anche con modalità di tipo volontario – pareri preventivi nei casi si ravvisasse la necessità. La legge regionale si è preoccupata di realizzare le condizioni affinché l'asseverazione del professionista sia fondata, quanto più è possibile, sulla preventiva definizione dei requisiti tecnici da asseverare. In considerazione delle richieste suddette, informa che si stanno facendo accordi con i servizi regionali competenti in materia sanitaria per organizzare il servizio alla luce del nuovo provvedimento normativo - ferma restando la scelta di semplificazione e alleggerimento delle procedure - per mantenere un sistema di supporto specialistico nella verifica dei progetti che richiedano valutazioni di particolare complessità. Cede la parola per un approfondimento al Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria, territoriale e negoziata.

Il dott. **SANTANGELO** aggiunge che l'ipotesi che avanza è che le strutture sanitarie continuerebbero a dare supporto istruttorio ai Comuni per il rilascio dei

titoli edilizi e per la verifica delle opere realizzate, su richiesta dei Comuni, anche previa istanza dei professionisti. In pratica, i professionisti, a fronte dell'obbligo generale di autocertificare la conformità dei titoli edilizi che presentano, se non si sentono sicuri possono utilizzare lo strumento che è stato introdotto dalla L.R. 15/2013 della SCIA ad efficacia differita e chiedere al servizio comunale di avvalersi dell'ASL, in modo che prima dell'inizio dei lavori si possa avere la certezza che l'intervento non possa essere successivamente contestato. Nelle situazioni standard si può, invece, utilizzare il meccanismo generale dell'autocertificazione che è diventata regola generale non solo in Emilia-Romagna, ma anche a livello nazionale. Sottolinea che per numerose attività - quali le strutture ricettive, gli esercizi pubblici, le strutture socio assistenziali e quelle scolastiche - i requisiti sono già definiti dalla normativa tecnica vigente, la quale costituisce, perciò, il riferimento tecnico ed omogeneo per l'attività di autocertificazione e asseverazione anche dei requisiti igienico sanitari da parte dei progettisti abilitati. Informa che si sta organizzando, con i colleghi della sanità, la ricognizione della normativa tecnica vigente, in modo che i requisiti da autocertificare siano sempre più quelli predefiniti.

Il presidente **ZOFFOLI** apre la discussione.

La consigliera **NOE'** chiede chiarimenti sulla tempistica di questa operazione.

Il dott. **SANTANGELO** risponde che i tempi sono brevi, che è in fase di predisposizione una delibera ad hoc, con la definizione di una tabella degli interventi principali.

La consigliera **NOE'** chiede se questo provvedimento si possa visionare prima possibile.

Esce il consigliere Bernardini.

Il presidente **ZOFFOLI** risponde che, trattandosi di delibera di Giunta, verrà trasmessa alla Commissione. Non essendoci altre richieste d'intervento, dà lettura delle ultime righe del documento dell'assessorato di risposta alla petizione.

Pone, quindi, in votazione il documento.

La Commissione conclude l'esame della petizione in oggetto formulando l'allegata relazione ed esprimendo sulla stessa parere favorevole con 28 voti a favore (PD, FDS, FI-PDL, UDC), nessun contrario e 4 astenuti (LN).

**Relazione all'Assemblea legislativa sull'oggetto assembleare n. 4467
ai sensi dell'articolo n. 121, comma 2, del Regolamento interno**

La Commissione assembleare Territorio, Ambiente, Mobilità, nella seduta del 6 febbraio 2014, ha proceduto all'esame dell'oggetto assembleare 4467.

La petizione in oggetto riguarda la recente abrogazione dell'art. 19, comma primo, lettera h-bis), della L.R. 19 del 1982, disposta con la legge regionale n. 15 del 2013.

L'abrogata disposizione prevedeva l'esame preventivo ed obbligatorio, da parte delle AUSL (tramite i servizi di igiene pubblica) e dell'ARPA, dei progetti edilizi riguardanti insediamenti produttivi e di servizio aventi significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, che erano individuati con delibera della Giunta regionale.

Questo esame preventivo, introdotto sin dalla L.R. n. 33 del 1990, aveva l'obiettivo di verificare che la progettazione di tali insediamenti tenesse debitamente conto dei requisiti edilizi strutturali e infrastrutturali diretti alla tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro e della qualità ambientale.

La recente abrogazione risponde innanzitutto all'estensione del principio di responsabilizzazione dei tecnici abilitati che, recentemente, ha avuto una generalizzata applicazione a livello nazionale¹, essendo previsto per tutti i titoli edilizi, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia di inizio attività e il permesso di costruire.

Infatti, la responsabilizzazione del privato - che in campo edilizio si sostanzia nell'asseverazione del tecnico qualificato - costituisce ormai un principio generale dell'ordinamento applicato in tutti i casi "in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive"², con l'effetto che le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni dei tecnici abilitati sono sostitutive dei pareri e delle verifiche tecniche che la legge o i regolamenti richiedono ad apposite amministrazioni.

Il superamento di tale parere è poi conseguente all'esigenza di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui cittadini, sostituendo un passaggio procedurale, che si era dimostrato particolarmente oneroso e causa di gravosi ritardi per gli operatori, con la predefinizione dei requisiti igienico sanitari richiesti.

La legge regionale si è infatti preoccupata di realizzare le condizioni affinché l'asseverazione del professionista sia fondata, quanto più è possibile, sulla predefinizione dei requisiti tecnici da asseverare. A tale scopo, l'art. 12 della L.R. n. 15 del 2013 prevede che tali requisiti tecnici siano definiti dalla Regione attraverso appositi atti di coordinamento tecnico, in modo da costituire il quadro normativo di riferimento per l'attività di progettazione edilizia.

A tal riguardo occorre poi sottolineare che per numerose attività - quali le strutture ricettive, gli esercizi pubblici, le strutture socio assistenziali e quelle scolastiche di ogni ordine e grado - tali requisiti sono già definiti dalla normativa tecnica vigente, la quale costituisce dunque il riferimento tecnico ed omogeneo

¹ Si veda l'art. 5 del cosiddetto decreto sviluppo n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011.

² Art. 19, comma 1, legge 241 del 1990 e art. 23 del DPR 380/2001.

per l'attività di autocertificazione e asseverazione anche dei requisiti igienico sanitari da parte dei progettisti abilitati. Per assicurarne la conoscibilità tale normativa sarà in tempi brevi richiamata in un apposito atto di coordinamento tecnico regionale, avente ad oggetto l'individuazione della normativa avente rilevanza per l'attività edilizia.

Quanto alle restanti attività precedentemente assoggettate al parere preventivo congiunto delle Aziende Usl e ARPA, fino a quando non si giungerà all'approvazione degli atti di coordinamento che predefiniscano puntualmente i requisiti igienico sanitari da osservare, la Giunta ritiene opportuno mantenere un sistema di supporto specialistico ai Comuni nella verifica dei progetti che richiedano valutazioni di particolare complessità. Detto supporto tecnico sarà fornito dalle Aziende USL in attuazione del loro compito generale di supporto al Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di igiene e sanità, previste dall'art. 5 della l.r. 19 del 1982.

A tale scopo, dunque, con apposita deliberazione della Giunta regionale, saranno date indicazioni operative alle strutture sanitarie, affinché forniscano, su richiesta degli Sportelli unici comunali, la loro collaborazione per la verifica igienico sanitaria dei progetti edilizi relativi ad attività, individuate dalla medesima deliberazione, che possono comportare significativi impatti sull'ambiente e sulla salute. Detti pareri saranno forniti agli sportelli unici ai fini dell'istruttoria dei progetti presentati, anche su istanza dei privati interessati.

Si passa alla trattazione degli oggetti successivi:

- 4716** - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Bignami: "Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia)" (12 11 13).
- 3683** - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Bignami: "Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti" (06 03 13).
Relatore consigliere Galeazzo Bignami
- 2075** - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Bignami: "Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale" (29 11 11).

Il presidente **ZOFFOLI** introduce brevemente i tre distinti progetti di legge presentati dal consigliere Bignami in materia edilizia, evidenziando che solo per uno si è già provveduto alla nomina del relatore e che, pertanto, si deve procedere alla nomina del relatore per gli altri due. Ringrazia il consigliere Bignami per la collaborazione. Propone di sentire gli orientamenti dell'assessorato sulle tre proposte.

La consigliera **NOE'** propone come relatore dei progetti di legge 4716 e 2075 il consigliere Galeazzo Bignami.

Il presidente **ZOFFOLI**, non essendoci richieste d'intervento, pone in votazione la proposta.

La Commissione nomina il consigliere Galeazzo Bignami relatore dei progetti di legge, 4716 e 2075 all'unanimità dei presenti.

L'assessore **PERI** propone di prendere in esame per primi i progetti 4716 e 2075.

Il dott. **SANTANGELO** spiega che il progetto 4716 modifica l'art. 28 della L.R. 15/2013, cambiando la disciplina della destinazione d'uso. Da circa una ventina d'anni la legge regionale consente una sorta di "tolleranza" per effetto della quale, per esempio, c'è la possibilità - in un uso prevalente - di dedicare una stanza dell'appartamento adibito a residenza ad attività diversa (ufficio). Precisa che in agricoltura, invece, ci sono norme ad hoc. La regola generale si riferisce ad un "uso prevalente" ponendo due limiti massimi: quello del 30% e quello di 30mq. La proposta verrebbe ad eliminare quest'ultimo riferimento, lasciando solo il primo e, tale modifica, cambierebbe completamente il senso della norma. Al riguardo porta l'esempio di un capannone industriale di 3000 mq che potrebbe avere 1000mq assegnati a qualunque altra destinazione.

Rientra il consigliere Bernardini.

Il consigliere **BIGNAMI** prende atto delle osservazioni che valuterà nel corso dell'istruttoria.

Il dott. **SANTANGELO** spiega che il progetto 2075 in sostanza consente un recupero dell'invenduto, con possibilità di usufruire dei cambi di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale per la realizzazione di immobili da destinare alle politiche di edilizia residenziale sociale: un 30% di alloggi da destinare all'edilizia residenziale sociale, in particolare alla locazione con canone calmierato e ad altri usi possibili in questa direzione. Si chiede che questi interventi siano stati ultimati, non si tratti di attività abusive e siano in regola per quanto riguarda la sismica. Si tratta di un cambio generalizzato di destinazione d'uso per locali già realizzati che non hanno ancora avuto un uso commerciale adeguato.

L'assessore **PERI** fa presente che l'opinione della Giunta è di non condivisione dell'abolizione del limite dei 30mq per il libero cambio d'uso dell'immobile e alla possibilità di usufruire dei cambi di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale per la realizzazione di immobili da destinare alle politiche di edilizia residenziale sociale. Si capisce l'intenzione di andare verso un recupero di immobili destinati ad altre finalità, ma farlo in questo modo significa produrre una liberalizzazione generalizzata che prescinde dai contesti urbani e da alcuni elementi, quali dotazioni infrastrutturali, accessibilità, inserimento nel contesto

urbanizzato. In questo modo ci si potrebbe trovare ad avere contesti residenziali periferici in comparti artigianali/industriali.

Si tratta di un'obiezione di merito, non ideologica, perché lo strumento – pur con le migliori intenzioni – può produrre risultati difficili da governare.

Il presidente **ZOFFOLI** apre la discussione generale sul progetto di legge 3683, facendo presente che il relatore ha già presentato un emendamento.

Il consigliere **BIGNAMI** spiega che si tratta di un progetto abbastanza dettagliato che cerca di aiutare il comparto dell'edilizia, oggi in crisi, cercando di non scontrarsi con la legge 20 che, ponendo un limite al consumo del territorio a suo parere ingessa l'attività edilizia che, invece, andrebbe incentivata. Dando la possibilità di recuperare a fini abitativi i sottotetti s'incrementa la valorizzazione dell'immobile e si riattiva – in coerenza con le norme che consentono sgravi fiscali sulle opere interne, emanate recentemente dal Governo – un settore gravemente esposto alla crisi.

L'assessore **PERI** giudica buona l'intenzione e condivide buona parte dell'impianto. Occorre lavorare su alcuni elementi perché le concessioni in modo indistinto potrebbero portare ad uno stravolgimento del carico urbanistico, avere ripercussioni strutturali e quindi sulla fisionomia e sicurezza degli edifici. In questo senso, l'emendamento presentato non è condivisibile e invita a fare attenzione ai temi della sicurezza e della staticità che sono assolutamente da preservare. Il giudizio tecnico politico è positivo, si può provare con emendamenti – possibilmente condivisi – a trovare un punto d'incontro.

Il dott. **SANTANGELO** ricorda che il recupero a fini abitativi dei sottotetti è già previsto dalla L.R. 11/98. Si tratta di una normativa uscita in parallelo con quella della Lombardia, ma che ha funzionato meglio in Emilia-Romagna. La legge lombarda aveva un testo anticipatorio, simile a quello in discussione oggi, consentiva cioè di agire anche in deroga a precedenti previsioni, mentre per quanto riguarda l'Emilia-Romagna c'era la dicitura “nei piani può essere previsto” e, quindi, la necessità di passare attraverso il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) comunale. In Lombardia la legge si sovrapponeva ai piani e, in questo modo, hanno avuto molti problemi: contestazioni e ricorsi al TAR e la legge è stata disattivata per diversi anni. La L.R. 11/98, invece, è andata a regime progressivamente senza sovrapposizioni ai piani comunali, prevedendo anche che non si potesse, comunque, modificare il tetto dell'edificio, limitazioni queste non presenti nella proposta in esame che, inoltre, consente anche modifiche strutturali interne dell'edificio. Condivide le preoccupazioni espresse dall'assessore circa le ripercussioni strutturali e quindi sulla fisionomia e sicurezza degli edifici. Recentemente il Comitato tecnico scientifico della Regione, del quale fa parte, ha bocciato a Piacenza due situazioni nelle quali con il recupero del sottotetto e altre modifiche strutturali interne, veniva messa in crisi la struttura dell'edificio: in questi casi c'è stata un'ordinanza di demolizione proprio perché le strutture erano inadeguate. Al di là delle problematiche strutturali, che sono molto rilevanti, è una questione che soprattutto per gli aspetti

illuminanti – le superfici finestrate e le altezze minime – ha trovato riscontro nei RUE.

Esce il consigliere Bernardini. Entra la consigliera Mori.

La consigliera **DONINI** invita il relatore a considerare il tema del raccordo con la L. R. 11/98 e il tema della sicurezza, non solo sismica, dinamica, ma anche statica. Afferma che da ricognizioni sulle conseguenze della mancata tenuta statica è possibile ricondurre problemi di crolli, quindi anche d'infortuni e di emergenze più che sulla tenuta dinamica per cui, per ogni intervento sull'esistente, deve essere valutato con certezza il rispetto della sicurezza. E' interessata ad affrontare questa discussione e dichiara di essere favorevole alla liberalizzazione delle procedure, specialmente quando si tratta di fare emergere fenomeni che a volte sono gestiti in maniera non trasparente, al di fuori delle regole. Crede che la possibilità di stabilire criteri ulteriori per poter recuperare i sottotetti in maniera sicura e chiara sia un'operazione corretta.

La consigliera **MARANI** ritiene che il tema del recupero dei sottotetti sia da approfondire. Con riferimento all'applicazione della L. R. 11/98 e alla sua esperienza di sindaco di un comune dice di aver avuto modo di ragionare sul tema, in occasione del cambio di regolamento edilizio. Afferma che le questioni che si pongono devono essere affrontate dalla pianificazione locale, perché esistono fattispecie molto diverse, per esempio un edificio in centro storico è diverso da un edificio in periferia. Nel centro storico per gli edifici vincolati non c'è possibilità di modificare i tetti e anche nell'apertura dei dispositivi illuminanti ci sono regole legate ad aspetti compresi nei regolamenti edilizi che tutelano il centro storico, per cui alcune operazioni non possono essere fatte. Esiste, inoltre, un altro tema importante che è quello di consentire il recupero di edifici costruiti in anni in cui la concezione degli spazi era diversa e che comportano costi di recupero tali per cui c'è bisogno di utilizzare tutta la superficie, valorizzando anche il sottotetto. Crede che sia una questione che può essere affrontata con gli strumenti della pianificazione comunale e può essere anche virtuosa, perché dà la possibilità di favorire il recupero con costi più sostenibili e, quindi, una valorizzazione anche di immobili che non sarebbero nella condizione di essere recuperati. Domanda al relatore se ci sia bisogno di questa proposta perché, nei fatti, la L. R. 11/98 e quello che i Comuni stanno facendo nei loro regolamenti edilizi sia insufficiente a rispondere pienamente all'esigenza di recupero dei sottotetti e se ci siano strumenti regionali deboli che fanno sì che ci siano territori che non danno questo tipo di opportunità e non hanno regolamenti adeguati a dare questo tipo di risposta.

Entra il consigliere Bartolini.

Il relatore consigliere **BIGNAMI** dice di ritenere la L. R. 11/98 più che adeguata per il momento in cui venne approvata, ma che si tratti di uno strumento che va aggiornato. Riconosce che le osservazioni delle colleghe sono fondate e che siano elementi che si possono inserire, con emendamenti eventualmente valutati

con la Giunta e gli uffici, che consentano una modulazione dell'applicazione. Il tema degli edifici storici, di quelli all'interno dei centri storici o di ambiti urbani consolidati con un indice edificatorio importante è sicuramente da differenziare rispetto a interventi dove l'indice edificatorio più spalmato su comparti attuativi è stato meno "stipato". Il testo proposto – sul quale accetta osservazioni dai tecnici e dalla Giunta – non ha la pretesa di esaurire il tema. Rispetto alla L. R. 11/98 dice che non è stato possibile fare un lavoro di selezione per vedere se qualcosa poteva essere mantenuto perché si è visto che non c'era compatibilità tra i due strumenti legislativi che s'intendevano comporre. Sottolinea, nel testo, il richiamo al ruolo centrale del RUE che deve essere lo strumento mediante il quale ciò che in forma astratta e generale la legge prevede va poi a ricadere sul territorio. Manifesta, in questo senso, la disponibilità a ritirare l'emendamento formulato successivamente alla proposizione della legge, confidando che questo sia utile per comporre un quadro sufficientemente adeguato e soddisfacente per poter arrivare a una valutazione positiva della legge da parte dell'Aula.

Entra il consigliere Mazzotti. Esce il consigliere Bartolini.

La consigliera **NOE'** sottolinea come le modalità con cui si sta svolgendo la discussione di quest'ultima proposta di legge offrano le condizioni per continuare il lavoro sulla materia, trovando anche una soluzione condivisa. Con riferimento alla sicurezza richiama l'art. 2, comma 6, del progetto di legge che intende il recupero dei sottotetti sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e tenendo conto dell'adeguamento sismico rispetto all'intera costruzione. Ritiene utile uno sforzo da parte di tutti, partendo da questa proposta, per trovare una modalità per una revisione della legge in vigore, per aggiornarla e migliorarla, se possibile.

Esce il consigliere Paruolo.

L'assessore **PERI** valuta positivamente quanto emerso dalla discussione. Si tratta di valutare se sia più opportuno lavorare su un aggiornamento della legge 11 oppure su un nuovo provvedimento. Pensa che la proposta della consigliera Noè, che emergeva anche dal dibattito, potrebbe essere la strada più efficace in modo da avere una cornice di norme che permettano di governare anche le conseguenze più complicate. Da questo punto di vista si può lavorare per fare una proposta - o di concorrere nella proposta - per un aggiornamento della legge vigente, cogliendo le indicazioni e le sollecitazioni che vengono dal progetto di legge del consigliere Bignami.

Esce il consigliere Mazzotti.

Il consigliere **BIGNAMI** è favorevole a una delle due ipotesi e chiede se sia possibile stabilire i tempi d'inizio della discussione. Crede che il tema dei tempi sia centrale perché se si va avanti nell'ambito della discussione avviata con questa legge si possono individuare gli emendamenti e si può capire anche la consistenza degli interventi a cui si vorrebbe sottoporre la legge 11 e, conseguentemente, valutare se approdare in Aula con questa e con gli

emendamenti alla legge vigente e poi cercare di gestirne le sorti o se, diversamente, la dichiarazione di intenti sia quella di arrivare a una modifica della legge 11 che rischia poi di rimanere un po' ferma e quindi questo progetto di legge verrebbe ritirato inutilmente.

Il presidente **ZOFFOLI** prende atto della richiesta sui tempi, rivolta in particolar modo alla Giunta.

L'assessore **PERI** s'impegna a tenere tempi analoghi a quelli che avrebbe un provvedimento nuovo, provando a cogliere l'occasione della formalizzazione del progetto proposto – del quale si condividono la gran parte degli obiettivi - per accelerare o produrre “una sintesi tecnica” delle due cose. Si occuperanno i tecnici di produrre questa sintesi.

Rientra il consigliere Mazzotti.

Il presidente **ZOFFOLI** chiede se siano sufficienti un paio di mesi.

L'assessore **PERI** risponde prima dell'estate.

Il dott. **SANTANGELO** osserva che occorre decidere cosa si condivide o meno. Al riguardo fa due esempi: nella legge vecchia ci si riferiva all'esistente al '98, mentre ora ci sono quattordici anni di ulteriori piani, sapendo che i Comuni si sono adeguati coi loro tempi, quindi ci saranno Comuni che l'hanno introdotto nel loro RUE due anni fa e altri che l'hanno introdotto prima o meno, quindi si potrebbe dire che questa proposta si riferisce al 2014, al 2013, al 2010 come è scritto nel testo e questo è un emendamento. L'altro esempio è: si possono modificare i tetti o si devono tenere non modificabili; la mediazione potrebbe essere che si aprono le finestre laddove non ci sono particolare vincoli però è la politica che deve dare delle particolari indicazioni non è solo un'attività tecnica.

La consigliera **DONINI** interviene sulla questione delle procedure dicendo che, a fronte di una proposta di legge con relatore nominato, occorre studiare la strategia per ottenere il risultato: potrebbe essere la costruzione, seguita anche dal relatore, di una sorta di maxi emendamento alla sua proposta di legge. Ritiene che non necessariamente debbano esserci dei tempi, perché è vero che la legge del '98 è vecchia, però emerge che è stata recepita dai RUE dei Comuni in tempi diversi per cui il rischio è di interferire su una regolamentazione a livello locale che, per mille ragioni, ha creato delle sfasature, per cui crede si possa arrivare in Aula anche con una proposta di iniziativa di un consigliere di minoranza, se si decide di dividerne la valenza e gli obiettivi. Pensa che occorra trovare lo strumento più efficace per intervenire, condividendo un obiettivo, che è quello di aggiornare la riflessione estendendo la possibilità che la L. R.11/98 dava fino a quel momento, anche a quel che è accaduto successivamente, ragionando sulla necessità di dare una risposta che faccia emergere anche i casi che esistono e sono diffusi sul territorio.

Osserva che va completata la riflessione sul tema della sicurezza iniziando a ragionare in maniera un po' più specifica e generale, non basta l'antisismica ci vuole anche altro. Al riguardo suggerisce al relatore di lavorare con i tecnici per trovare la strategia migliore. Si può prendere questa legge, aggiornare quella del '98 inserendo questi elementi, perché c'è il rischio che l'abrogazione tout court della legge vigente produca qualche difficoltà rispetto a quel che i Comuni hanno fatto con i loro RUE nel corso del tempo. Non crede occorran tempi lunghi, a meno che il relatore non accetti una proposta della Giunta, alternativa alla sua, che deve arrivare, deve essere abbinata al suo oggetto, si deve scegliere il testo base e rinominare il relatore, perché in questa ipotesi i tempi sono diversi. C'è una questione di carattere politico-procedurale sostanziale sulla quale il relatore può avere anche un ruolo nel modo col quale si rapporta con la Giunta per trovare una soluzione e alla fine può succedere che venga avanzata una proposta sottoscritta da più consiglieri. Si possono trovare soluzioni anche di questo tipo.

L'assessore **PERI** s'impegna nel tempo sufficientemente breve, ma meditato di tre settimane ad avanzare una proposta di Giunta al relatore e alla Commissione nel merito dei punti essenziali. Trovato l'accordo sugli obiettivi da perseguire, l'articolazione tecnica del provvedimento viene di conseguenza, per cui il lavoro da fare non sarebbe enorme e si potrebbe riuscire a chiudere la vicenda entro l'estate.

Nel momento in cui ci si confronterà sulla proposta che verrà avanzata, tenendo conto del provvedimento che è già stato esaminato dalla Commissione, si valuterà il grado di consenso e saranno la stessa Commissione e il relatore a decidere, se invece emergeranno altre questioni, verranno valutate al momento.

Il consigliere **CAVALLI** esprime preoccupazione, in vista delle prossime elezioni amministrative, sul fatto che alcuni Comuni porteranno il RUE nei propri Consigli per approvarli e, se si modifica la legge del '98, si vedranno bloccato tutto l'iter. Afferma di concordare su alcune modifiche e chiede, almeno, di avvisare i Comuni perché sa che molti sono ancora in fase di realizzazione del RUE e teme che, modificando la normativa vigente, ci possa essere spreco di denaro pubblico dovendo i Comuni modificare i propri RUE.

Il presidente **ZOFFOLI** prende atto della proposta dell'assessore sui tempi osservando che, se rispettati, coglierebbero anche la preoccupazione del consigliere Cavalli, riuscendo a dare un segnale chiaro all'esterno. Si tornerà, quindi, in Commissione a breve per fare il punto.

L'assessore **PERI** aggiunge che, tra l'altro, con l'ANCI c'è già stato un confronto.

Il presidente **ZOFFOLI** ringrazia e dichiara terminata la seduta alle ore 11.30.

Approvato nella seduta del 20 febbraio 2014

La Segretaria
Samuela Fiorini

Il Presidente
Damiano Zoffoli